

STATUTO
DEL
COMUNE DI LADISPOLI

Titolo II

GLI ORGANI

Capo I

ORDINAMENTO

Art. 10

Norme generali

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.
2. La legge ed il presente Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.
3. Al momento del loro insediamento e annualmente entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alle rispettive scadenze di presentazione, il Sindaco, gli assessori e i consiglieri in carica depositano in segreteria il mod.740 o 730 o, se non obbligati alla dichiarazione, l'equipollente modello fiscale (101, 201,) da cui risultino i redditi propri e dei familiari conviventi. Se qualcuno di loro o qualcuno dei loro congiunti non risulti intestatario di redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, l'adempimento è effettuato previo deposito di una dichiarazione contenente l'elenco dei redditi percepiti, l'entità e il titolo della loro esenzione. I consiglieri entro tre mesi dalla elezione, devono consegnare al Segretario Generale una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.

Capo II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11

Ruolo e funzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.
2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo, per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico contenente gli indirizzi generali di governo.

3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.
4. L'elezione, la convalida degli eletti, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio sono disciplinati dalla legge.

Art. 12

Attribuzioni e competenze

1. Il Consiglio, allo scopo di prevenire e reprimere infiltrazioni di ogni genere nelle attività del Comune, che incidono sui diritti dei singoli amministratori, individua, in sede di approvazione del bilancio di previsione, le linee di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. Il Consiglio esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Il Consiglio impronta l'attività complessiva del Comune ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, allo scopo di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
4. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune in seno ad enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina ed alla designazione dei propri rappresentanti in seno ad enti, aziende ed istituzioni nei soli casi previsti dalla legge.
5. Il Consiglio, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, definisce i criteri generali cui la Giunta deve conformarsi nell'adozione e nelle modificazioni del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio debbono indicare, oltre agli obiettivi da raggiungere, le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
8. Il Consiglio ispira la propria azione ai principi di solidarietà.
9. Il Consiglio adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti sui temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale ed interpretare con tali atti la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art .13

Ufficio di presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente e un Vicepresidente.
2. Le elezioni hanno luogo, nella prima seduta utile dopo la convalida degli eletti, con unica votazione, a scrutinio segreto, con il voto comune favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Con le modalità di cui al precedente comma si procede alla sostituzione tanto del Presidente quanto del Vicepresidente.
4. Il Presidente e/o il Vicepresidente cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione nella prima seduta utile successiva alla sua acquisizione

al protocollo generale del Comune.

5. Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne tutela la dignità, assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite. Promuove e coordina i rapporti del Consiglio con le commissioni consiliari, con il Sindaco, con la Giunta e con il Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Egli convoca e presiede le adunanze del Consiglio mantenendo l'ordine e assicurando l'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti nonché la regolarità della discussione. Dirige e modera la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, fa osservare il regolamento del Consiglio, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni. Suo compito perciò è quello che, nel rispetto del regolamento, non vengano mai meno il diritto di parola e la libera compiuta espressione da parte di tutti i consiglieri.
7. Il Presidente ha facoltà di sospendere la seduta anche al fine di consultare la Conferenza dei capigruppo consiliari.
8. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono assunte dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le funzioni sono assunte dal consigliere anziano secondo le norme del presente Statuto.
9. Al Vicepresidente del Consiglio è corrisposta un'indennità di carica pari al 50% di quella stabilita dalla legge per il Presidente.

Art.14

Il Consigliere anziano

1. Il consigliere anziano è colui che ha conseguito la maggiore cifra elettorale individuale, data dalla somma dei voti di lista e dai voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

Art. 15

Prerogative e compiti dei consiglieri comunali

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
 2. I consiglieri rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti adottati dal Consiglio.
 3. Ogni consigliere, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
 - a. esercitare iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza del Consiglio, presentando al Presidente del Consiglio motivata richiesta scritta;
 - b. presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.
-
1. Ogni consigliere ha diritto di ottenere:
 - a. dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
 - b. dal direttore generale, dai responsabili dei servizi, dal Segretario comunale e dalla direzione

delle aziende o degli enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di ogni spesa e dietro semplice richiesta scritta.

1. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed sugli atti ricevuti, nei casi specificamente previsti dalla legge.
2. Il Comune assicura l'assistenza processuale ai Consiglieri, al Sindaco ed agli Assessori, che si trovano implicati, in conseguenza di fatti e di atti connessi all'espletamento della loro funzione, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente.
3. Il consigliere, che, senza giustificati motivi, non intervenga ad una intera sessione ordinaria, è dichiarato decaduto. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento.
4. I consiglieri hanno diritto di ricevere notizia di ogni comunicazione riguardante la sospensione, l'annullamento, le richieste di chiarimenti, le determinazioni concernenti le determinazioni del Consiglio o della Giunta da parte del CO.RE.CO. Il diritto in parola si estende ai "bandi" di concorso ed a tutti gli avvisi pubblici. Detta documentazione va notificata ai soli capogruppo.

L'elenco delle deliberazioni della giunta è notificato ai capogruppo entro le 24 ore dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, anche utilizzando supporti telematici. Ogni capogruppo ha diritto di avere a disposizione un terminale collegato alla rete informatica comunale per le sole operazioni di visualizzazione e interrogazione dei dati ivi contenuti, nonché per trarre copia delle deliberazioni della Giunta Comunale.

Art. 16

I gruppi consiliari e la Conferenza dei Capigruppo.

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo quanto previsto del regolamento. È consentita la costituzione di gruppi composti da un solo consigliere. Il Presidente del Consiglio non aderisce ad alcun gruppo.
2. Ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nome del capo gruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capo gruppo il consigliere più anziano del gruppo, individuato nei modi di cui al precedente articolo 14.
3. La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio e, per questioni di somma urgenza, del Sindaco. Ha il compito di fissare la data delle riunioni del Consiglio e l'ordine dei lavori. Il Sindaco, o un suo delegato, partecipa alla Conferenza.
4. Il regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei capigruppo, i rapporti con il Presidente, con le commissioni consiliari permanenti e con la Giunta e ne disciplina il funzionamento.
5. Il regolamento individua i mezzi e le strutture assegnate ai gruppi consiliari per l'esercizio delle funzioni loro attribuite. Qualora il Comune non sia in grado di fornire personale con funzioni di segreteria, i gruppi possono accreditare un collaboratore esterno, senza alcun onere né responsabilità per il Comune.

Art. 17

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti con funzioni di controllo, referenti ed eventualmente consultive, secondo le previsioni del regolamento, che ne determina il numero.
2. Le commissioni consiliari permanenti provvedono all'esame preliminare delle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio ed esprimono sulle stesse parere, che non è vincolante. Quando il parere non è unanime, formulano relazioni di maggioranza e di minoranza.
3. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da un consigliere per ciascun gruppo, che dispone di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo stesso.
4. I verbali delle riunioni delle commissioni vengono conservati nell'ufficio di segreteria della Presidenza del Consiglio a disposizione di tutti i consiglieri, che possono consultarli ed estrarne copia.
5. I gruppi designano i componenti delle Commissioni entro venti giorni dall'insediamento del Consiglio ed entro lo stesso termine li comunicano al Presidente del Consiglio, il quale, esaminate le designazioni pervenute, dà comunicazione al Consiglio della composizione di ciascuna commissione nella prima riunione utile.
6. Allo stesso modo si procede nel caso di proposta di modifica della composizione.
7. Di norma le riunioni delle commissioni sono pubbliche. L'ordine del giorno è inviato alla consulta dei comitati di quartiere.
8. Ciascuna Commissione elegge, nel proprio seno, il Presidente nei modi previsti dal regolamento.
9. Il Sindaco, gli Assessori nonché i Consiglieri, che non fanno parte delle Commissioni, possono partecipare od essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.
10. Il regolamento determina funzioni e poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura, nelle forme più idonee, la pubblicità dei lavori e degli atti.

Art .18

Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio spetta alla Giunta, al Sindaco ed a tutti i consiglieri.
2. Le modalità per l'istruttoria e la trattazione delle proposte avanzate dai consiglieri sono disciplinate dal regolamento.

Art. 19

Norme generali di funzionamento – Natura delle sedute

1. Il Consiglio delibera validamente, in prima convocazione, con la presenza della metà dei consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco, in seconda convocazione, con la presenza di almeno quattro consiglieri, escluso sempre il Sindaco.
2. Le norme sul funzionamento del Consiglio sono stabilite dal regolamento.
3. La convocazione del Consiglio è preceduta dalla convocazione della Conferenza dei capigruppo. Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente, in sessione ordinaria, due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
4. Il Consiglio è convocato, in seduta straordinaria, anche su richiesta motivata del Sindaco o di un quinto dei consiglieri in carica. La seduta è fissata dal Presidente entro venti giorni dalla

comunicazione.

5. Il Consiglio è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da cause rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Ogni deliberazione del Consiglio, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, si intende approvata quando abbia riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta di votanti.
7. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese, per alzata di mano o per appello nominale. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, che disciplina le modalità per lo svolgimento di tutte le votazioni.
8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esso devono essere segrete.
9. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario generale, coadiuvato da uno o più funzionari, preposti alla redazione del verbale.
10. Il Segretario, in caso di assenza, è sostituito dal Vicesegretario o da altro Segretario allo scopo individuato.
11. I processi verbali debbono riportare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
12. I processi verbali sono letti all'assemblea e, dalla medesima, approvati di norma entro la seduta successiva a quella cui il verbale si riferisce.
13. I processi verbali sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal membro anziano tra i presenti al momento del voto.

Art .20

Commissioni speciali

1. Il Consiglio può costituire, nel suo seno, Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.
2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri, il Consiglio può costituire nel suo seno:
 - commissioni incaricate di esperire indagine conoscitive e in generale di esaminare per riferire al Consiglio argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
 - commissioni d'inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti o di aziende che gestiscono appalti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto di ufficio.

Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore e i termini entro i quali la commissione deve riferire in Consiglio. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento. La Commissione si riunisce in seduta segreta.

speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai dipendenti comunali. Della Commissione fanno parte tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta, della quale la Commissione è incaricata, ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La Commissione ha tutti i poteri necessari per

l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento. La commissione si riunisce in seduta segreta.

Capo III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 21

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non inferiore a quello previsto dalla legge.
2. Nella Giunta debbono essere rappresentati entrambi i sessi.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
4. Il Sindaco, ove scelga gli assessori tra soggetti esterni al Consiglio, dà atto nel provvedimento di nomina che ciascuno di essi è in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere.
5. Salvi i casi di revoca degli assessori da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino alla nomina della nuova, a seguito del rinnovo del Consiglio.

Art. 22

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge e dal presente Statuto al Sindaco, al Segretario generale, al Direttore generale, ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. La Giunta dà attuazione agli indirizzi generali posti dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del medesimo.

La Giunta, nell'esercizio delle attribuzioni di governo, in particolare:

- a. propone, al Consiglio, l'adozione dei regolamenti non di sua competenza;
- b. approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportino impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità alla competenza dei dirigenti e dei funzionari;
- c. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimento da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d. assume attività di iniziativa, di impulso o di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;
- e. modifica le tariffe ed elabora, proponendoli al Consiglio, i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- f. nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici;
- g. nomina e designa i rappresentanti del Comune in seno a commissioni o organismi diversi da quelli rientranti nella competenza del Sindaco e/o del Consiglio;

- h. adotta i provvedimenti di assunzione e di cessazione del personale, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dal Regolamento;
- i. fissa i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, nel rispetto del vigente Regolamento;
- l. approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- m. nomina e revoca, su proposta del Sindaco, il Direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario generale;
- n. dispone l'accettazione ovvero il rifiuto di lasciti e donazioni;
- o. autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, quando ciò non compete agli organi burocratici, ed approva le transazioni;
- p. nomina, quando necessario, i legali per la difesa delle ragioni del Comune;
- q. fissa i criteri generali per assicurare gli amministratori ed i dipendenti contro i rischi connessi all'espletamento dei compiti dell'ufficio ricoperto. La tutela assicurativa è esclusa in presenza di dolo o colpa grave;
- r. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, al quale compete l'accertamento della regolarità del procedimento;
- s. esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, le funzioni conferite dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato quando queste non siano espressamente attribuite dalla legge e dal presente Statuto ad altro organo;
- t. recepisce i contratti collettivi nazionali di lavoro ed approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza del Consiglio;
- u. decide, su proposta del Sindaco, in ordine alle controversie sulle competenze funzionali tra gli organi burocratici;
- v. approva, su proposta del Direttore generale, il P.E.G. e lo assegna ai responsabili delle aree e degli uffici e dei servizi;
- z. autorizza lo svolgimento di attività e servizi non individuati nel P.E.G., sempre che trovino la necessaria copertura finanziaria.

3. La Giunta, infine, nell'esercizio dei poteri organizzatori:

- a. fissa, nel rispetto del Regolamento e degli accordi decentrati, sentito il Direttore generale o in mancanza il Segretario generale, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro allo scopo di misurare la produttività dell'apparato, che concorda con le organizzazioni sindacali aziendali;
- b. determina, sentito il Collegio dei revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
- c. determina, sulla scorta delle risultanze della rilevazione di cui al precedente punto b) o, in mancanza, sentito il Collegio dei revisori dei conti, l'ammontare delle indennità di risultato spettanti per contratto ai Dirigenti ed eventualmente ad altro personale dipendente.

Art. 23

Attività e funzionamento

- 1. La Giunta delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
- 2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. È presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vicesindaco. Nel caso di assenza di entrambi, la presidenza è assunta dall'Assessore più anziano di età tra i presenti.

3. Alle adunanze della Giunta partecipa il Segretario generale, che può designare un funzionario per la redazione del relativo verbale. Il Segretario, in caso di assenza, è sostituito dal Vicesegretario o da altro Segretario allo scopo individuato.
4. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio comunale con diritto di intervento sui fatti in discussione ma senza diritto di voto.
5. Il Sindaco può disporre che, alle adunanze della Giunta, siano presenti, per essere consultati su argomenti afferenti agli uffici ricoperti o agli incarichi affidati, i consiglieri delegati, i funzionari del Comune, il Presidente o l'intero Collegio dei revisori dei conti.
6. Il verbale delle sedute della Giunta è sottoscritto dal Sindaco, dal Vicesindaco o dall'Assessore anziano e dal Segretario.
7. La Giunta adotta un proprio regolamento interno.

Art. 24

Dimissioni, cessazioni e revoca di Assessori

1. I componenti della Giunta cessano dalla carica per incompatibilità, per dimissioni, per revoca o per fine mandato.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima riunione utile.
3. Le dimissioni di un Assessore debbono essere presentate per iscritto al Sindaco.

Capo IV

IL SINDACO

Art. 25

Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove, da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune, le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini.
2. Il Sindaco ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di impulso sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutivo - operative.
3. Il Sindaco esercita, inoltre, tutte le competenze attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e/o regionali conferite al Comune

Art. 26

Attribuzioni

1. Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione comunale,
 - a. dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b. convoca e presiede la Giunta, fissa la data della riunione e ne stabilisce l'ordine del giorno;

- c. nomina, nei casi previsti dalla legge e nel rispetto delle specifiche norme regolamentari, i funzionari responsabili delle aree, attribuisce e definisce gli incarichi di responsabilità apicale e quelli di collaborazione esterna per fronteggiare comprovate ed eccezionali esigenze;
- d. sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce le direttive al Segretario generale, ai dirigenti, ai responsabili degli uffici e dei servizi e, ove

nominato, al Direttore generale, in ordine agli indirizzi politico-amministrativi e gestionali, nonché sulla esecuzione degli atti;

- e. nomina il Segretario generale, scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito Albo;
 - f. conferisce e revoca al Segretario generale, previa deliberazione della Giunta, le funzioni di Direttore generale;
 - g. convoca i comizi per i referendum;
 - h. rappresenta il Comune in giudizio e promuove, innanzi all'autorità giudiziaria, i provvedimenti cautelari e le azioni pressorie, quando ciò non rientri nella specifica competenza degli organi burocratici;
 - i. provvede all'osservanza dei regolamenti;

 - l. promuove e conclude gli accordi di programma nel rispetto delle norme che disciplinano la materia;
 - m. nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune in seno ad enti, aziende ed istituzioni, nel rispetto degli indirizzi definiti dal Consiglio, avendo cura di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna;
 - n. determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici nonché gli orari degli uffici periferici di amministrazioni pubbliche;
 - o. adotta le ordinanze contingibili ed urgenti, in conformità alle disposizioni vigenti;
 - p. proclama il lutto cittadino, in occasione del decesso di persone che hanno illustrato la città nel campo sociale, istituzionale, scientifico, artistico e letterario.
 - q. promuove direttamente, avvalendosi o del Segretario generale o del Direttore generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - r. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e dispone delle liti attive e passive;
 - s. promuove ed assume le iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni, le società e le altre strutture gestionali, appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi generali, individuati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi posti dalla Giunta;
 - t. può delegare le sue competenze e le sue attribuzioni agli assessori e può attribuire deleghe ed incarichi a consiglieri comunali od anche a cittadini estranei al Consiglio per attività che comportino una specifica esperienza e competenza professionale;
 - u. può delegare al Funzionario responsabile del tributo la rappresentanza e la difesa del Comune nei processi tributari;
 - v. emette i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza o di espropriazione, che la legge non attribuisca ad altro Organo del Comune;

 - z. acquisisce gli atti ed i documenti, anche riservati, nonché ogni tipo d'informazione presso tutti gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti al Comune, dandone, quando lo ritenga opportuno, notizia al Consiglio.
1. Il Sindaco, in qualità di Ufficiale del Governo, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge.

Art. 27

Dimissioni ed impedimento del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco sono indirizzate al Consiglio e presentate al Segretario generale, che ne cura l'acquisizione immediata al protocollo. Esse producono gli effetti previsti dalla legge.
2. L'impedimento si ha tutte le volte che il Sindaco, per qualsiasi motivo, non sia in grado di svolgere le funzioni connesse alla carica.
3. L'impedimento è temporaneo quando l'assenza, debitamente giustificata, si protrae per non più di mesi dodici.
4. L'impedimento è permanente quando l'assenza, quantunque debitamente giustificata, si protrae oltre il termine di cui al precedente terzo comma.
5. L'accertamento dell'impedimento permanente è avviato dopo quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma del presente articolo.
6. L'impedimento permanente è accertato da una Commissione formata da tre esperti di chiara fama prescelti in relazione alla specifica causa dell'assenza, nominata dal Consiglio fra soggetti ad esso estranei.
7. La procedura per la verifica dell'impedimento viene avviata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età, che, d'intesa con i Capigruppo consiliari, chiede, di volta in volta, la convocazione del Consiglio, che è riunito in via d'urgenza.
8. La Commissione di cui al precedente sesto comma, entro trenta giorni dalla nomina, relaziona sulle cause dell'impedimento.
9. Il Consiglio, riunito con le modalità di cui al precedente comma 7, si pronuncia, in seduta segreta, sulla relazione, dichiarando espressamente l'esistenza del presupposto per l'impedimento permanente del Sindaco.
10. La deliberazione, notificata al Sindaco o ad uno dei suoi familiari o a parenti entro il quarto grado civile, è inviata, dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età, all'organo individuato dalla legge per l'avvio del procedimento di decadenza del Sindaco stesso e di scioglimento del Consiglio.

Art. 28

Il Vicesindaco - Deleghe

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco, in caso di assenza o di impedimento, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
2. Nel caso di contemporanea assenza o di impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, tutte le funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano come individuato dal presente Statuto.
3. Le deleghe e gli incarichi, conferiti al Vicesindaco, agli assessori ai consiglieri, o ad altri cittadini vanno comunicate al Consiglio nella prima seduta utile ed agli altri organi previsti dalla legge e sono pubblicati all'Albo pretorio.

Capo V

LE COMMISSIONI COMUNALI

Art. 29

Le Commissioni comunali

1. La nomina delle Commissioni comunali, previste da disposizioni di legge ed interamente costituite da componenti del Consiglio, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità

previste dal regolamento.

2. La nomina delle Commissioni comunali, previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dalla Giunta, in base alla designazione dalla stessa richieste ai capigruppo consiliari ed agli enti, associazioni ed altri soggetti, che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.